

L'artigianato bergamasco

**FATTURAZIONE
ELETTRONICA**

...CI SIAMO...

**Nonostante molte categorie
continuino a sperare in una
proroga, ad oggi è tutto
confermato**

**Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 10 - Dicembre 2018 - anno LXIX**

Unione Artigiani sta affiancando passo dopo passo tutti i propri associati nell'affrontare questo delicato cambiamento epocale facendo in modo che con l'avvio del nuovo anno siano tutti pronti con un'adeguata formazione e senza affanni.

UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

IMPRESA

**Fatturazione Elettronica:
dal 1 Gennaio senza pensieri**

FORMAZIONE



**Fatturazione Elettronica:
numerosi seminari per le imprese**



FISCALE

Nuovi chiarimenti sulla fattura elettronica

LAVORO



Decreto Dignità

UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

**VITA
ASSOCIATIVA**

Pranzo Senior

NORMATIVE

ENEA

Agencia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

**La comunicazione all'ENEA per gli
interventi di recupero edilizio**



RUBRICA

Cosa sapere sul GDPR



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 10 - Dicembre 2018 - ANNO LXIX
Chiuso in redazione il 5/12/2018

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Fatturazione Elettronica: dal 1 Gennaio senza pensieri

Che cosa è la fatturazione elettronica?


La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.

Con il decreto legislativo n. 127/2015 è stata introdotta la fattura elettronica tra privati che, **a partire dal 1 gennaio 2019, diventa obbligatoria** con riferimento alle fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti privati residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano e per le relative note di variazioni, saranno fatture elettroniche sia in emissione che ricezione.

Sono esclusi dall'obbligatorietà dell'emissione della fattura elettronica i soggetti che ricadono nei regimi agevolati (regime fiscale di vantaggio, regime agevolato forfettario, regime speciale produttori agricoli) o titolari di Partita IVA estera.

Come funziona : il Sistema di Interscambio



Cosa propone Unione Artigiani?

Unione Artigiani mette a disposizione 3 semplici strumenti (a seconda delle esigenze delle varie imprese) che hanno come obiettivo quello di semplificare la vita alle singole imprese rendendo questo passaggio il meno traumatico possibile.

Vediamo le funzionalità di uno di questi prodotti:

DIGITAL HUB

Il Digital Hub è un servizio completamente online che consente di gestire l'intero processo di fatturazione in modo rapido ed efficiente e che permette di:

- * Emettere e ricevere fatture elettroniche.
- * Trasmettere le stesse allo SdI.
- * Firmare elettronicamente le fatture.
- * Conservare digitalmente e a norma di legge le fatture.

Grazie al Digital Hub, in pochi click, trasformi un processo manuale lungo e complesso in un'attività semplice e veloce.

Le soluzioni integrate a vantaggio degli associati

DIGITAL HUB ZUCCHETTI
SUBM70N

DIGITAL HUB APP



Start Infinity

TIENI il
conto

5

MOTIVI PER SCEGLIERLO

EFFICIENTE

Digital Hub Zucchetti permette di velocizzare le attività, riducendo i tempi morti e ottimizzando i processi. Con Digital Hub migliori l'organizzazione aziendale, gestendo in maniera completamente digitale i flussi operativi, dando vita al processo di digitalizzazione e dematerializzazione che ti permetterà di razionalizzare le attività e ridurre al minimo quelle manuali.

COMPLETO

Tutte le funzionalità racchiuse in un unico prodotto: con Digital Hub gestisci infatti l'intero flusso, a partire dalla creazione e invio della fattura elettronica, per arrivare alla ricezione fino alla conservazione digitale, che preserva l'integrità dei documenti nel tempo.

INTEGRATO

Digital Hub è totalmente integrato con i gestionali Zucchetti: i dati vengono infatti comunicati dal tuo software direttamente a Digital Hub che dà vita al flusso di fatturazione elettronica. Digital Hub è inoltre facilmente integrabile anche con applicativi esterni non Zucchetti.

AFFIDABILE

Riducendo la manualità e l'operatività, riduci anche notevolmente il rischio di errore. La digitalizzazione permette di diminuire il tempo per l'archiviazione e la ricerca delle fatture (anche in caso di controlli fiscali), di evitare ritardi legati alla ritardata/mancata consegna, mantenendole sempre integre e valide a norma di legge grazie alla conservazione digitale.

MULTIPIATTAFORMA

Con Digital Hub APP, il Digital Hub ti segue ovunque! Da qualsiasi smartphone puoi monitorare in ogni momento il flusso della fatturazione e avere sempre la situazione sotto controllo, visualizzando il flusso delle fatture in entrata e in uscita.

Fatturazione Elettronica: numerosi seminari per le imprese

Nello scorso mese di Novembre si sono tenuti numerosi seminari che Unione Artigiani ha organizzato per informare tutti i propri associati sulla fatturazione elettronica. Alcuni incontri si sono svolti presso alcune sedi territoriali per cercare di offrire un servizio migliore assicurando ai proprio associati il massimo supporto in questa fase di passaggio.

Ricordiamo il prossimo evento in programma:

BERGAMO Sala Panorama - mercoledì 12 dicembre ore 17:30 - 19:30

Start Infinity

Proposta maggiormente strutturata per la gestione di prima nota, DDT, fatture attive e passive, e scadenze di pagamento.

Come nei precedenti incontri, al termine della presentazione verrà riservato un ampio spazio alle domande che gli imprenditori intervenuti vorranno porre e alle più specifiche risposte ai quesiti che sono emersi negli incontri precedenti.

L'incontro è gratuito per gli associati, fino ad esaurimento dei posti, previa registrazione presso la segreteria di Unione Artigiani ai consueti contatti: tel. 035 238724 - email: unione@artigianibergamo.it





Nuovi chiarimenti sulla fattura elettronica

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell'Agenzia Entrate. In tale occasione l'Agenzia Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti.

In sintesi i punti che sono stati chiariti:

* ai fini della **detrazione IVA**, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il Sdl. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;

* non sussiste l'obbligo di **comunicazione dei dati fatture** (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza transitare dal Sdl;

* le **autofatture per omaggi e per autoconsumo** devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al Sdl;

* nel caso di integrazione di **fatture d'acquisto riportanti il codice N6** (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al Sdl), oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell'Agenzia Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all'integrazione emettendo un'autofattura che transita dal Sdl. Il documento sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra UE permane l'obbligo di invio del cosiddetto "esterometro", pertanto nessuna ulteriore comunicazione è obbligatoria;

* non vi è obbligo di emissione della fattura, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, per **operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA**;

* non sono state modificate le disposizioni in tema di **fattura differita**, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

* i **consumatori finali**, i **condomini**, i **regimi agevolati** possono decidere di comunicare un indirizzo telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;

* nel caso in cui la fattura elettronica emessa riporti un **numero di partita IVA** o un **codice fiscale inesistente**, il Sdl scarta la fattura in quanto non conforme all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso in cui, invece, la fattura riporti un **identificativo IVA cessato o di un soggetto deceduto**, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali. L'Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla veridicità dell'operazione;

* nel caso di **fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale**, il numero e la data della dichiarazione d'intento devono essere indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio "causale".

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg

BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici



Decreto Dignità

In data 31 ottobre c.a., il Ministero del Lavoro è intervenuto per fornire la propria interpretazione relativa al c.d. "Decreto Dignità" che, una volta terminato il periodo transitorio, è entrato in vigore l'01.11.2018.

La principale modifica alla disciplina previgente apportata dal Decreto riguarda la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione.

Più precisamente, le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di superamento del limite dei 12 mesi, e fermo restando il limite complessivo di 24 mesi, tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano l'assunzione a termine.

Tali condizioni, sono rappresentate esclusivamente da:

- * esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- * esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- * esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Pertanto, la cd. "causale" è, infatti, sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore ai 12 mesi.

Proroghe e rinnovi: a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma è ora possibile, prorogare liberamente, nel limite massimo di 4 proroghe complessive, un contratto a tempo determinato entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale.

Il Ministero ricorda che non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un rinnovo con la necessità di indicare le condizioni, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.

Rinvio alla contrattazione collettiva: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi mentre non potranno in alcun modo intervenire sul nuovo regime delle condizioni.

Viene precisato che i contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell'accordo collettivo.

Forma scritta del termine: nonostante il testo normativo potesse essere oggetto di interpretazione differente, è confermata la possibilità che, in alcune situazioni, il termine del rapporto di lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi, possa essere indirettamente indicato facendo riferimento alla specifica motivazione che ha dato luogo all'assunzione, come in caso di sostituzione di lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere in anticipo l'esatta data di rientro al lavoro.

Contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro: al primo rinnovo la misura ordinaria dell'1,4% sarà incrementata dello 0,5% a cui dovrà essere aggiunto nuovamente l'incremento dello 0,5% per ogni ulteriore rinnovo. Viceversa, la maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto.

Somministrazione di lavoro: premesso che il decreto ha esteso la disciplina del lavoro a termine alla somministrazione di lavoro a termine con le sole eccezioni delle previsioni relative alle pause tra un contratto e il successivo (c.d. stop and go), ai limiti quantitativi al numero dei contratti a tempo determinato che si può stipulare e al diritto di precedenza, viene confermato che nessuna limitazione è stata introdotta per l'invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto, in questo caso tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, fermo restando rispettando i limiti percentuali di legge.

Periodo massimo di occupazione: il rispetto del limite massimo di 24 mesi (ovvero quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva) entro cui è possibile fare ricorso a contratti a termine o di somministrazione a termine, deve essere valutato con riferimento non solo al rapporto di lavoro che il lavoratore ha avuto con il somministratore, ma anche ai rapporti con il singolo utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria legale.

Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale.

Inoltre, è precisato che il computo dei 24 mesi di lavoro deve tenere conto di tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.

Condizioni: in caso di missioni di durata superiore a 12 mesi e in caso di rinnovi è previsto che le condizioni introdotte dal decreto debbano esclusivamente essere riferite all'utilizzatore.

Invece, non sono cumulabili a tale fine i periodi svolti presso diversi utilizzatori, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi (o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva) del rapporto a termine con l'Agenzia per il Lavoro.

Limite quantitativo di lavoratori somministrati: fatta salva diversa disposizione della contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore e ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine, possono essere presenti nell'impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine entro la percentuale massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.

Anche in questo caso è previsto che i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza, sia con riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia a quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine.

Resta inteso che continuano a rimanere esclusi dall'applicazione dei predetti limiti quantitativi i lavoratori somministrati a tempo determinato che rientrino nelle categorie richiamate dal decreto (es: disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, soggetti svantaggiati o molto svantaggiati).



Pranzo Senior

Domenica 25 Novembre gli Artigiani dell'Unione, ospiti dell'iniziativa del Gruppo Senior, si sono ritrovati in prossimità delle feste di fine anno per il consueto scambio degli auguri.

L'evento si è tenuto in una cornice suggestiva. Il ristorante Il Vitigno di Fontanella di Sotto il Monte, infatti, posto sulla collina e vicino all'abbazia di Sant'Egidio, è immerso tra vigneti e castagni e con panorama su tutta la pianura ha deliziato gli ospiti con piatti tipici della cucina regionale e bergamasca.

Hanno partecipato alla conviviale, il Presidente del Gruppo Senior, ed organizzatore del pranzo, **Edoardo Dossena**, per il Comitato di Presidenza e per il Consiglio Direttivo dell'Unione: il Presidente **Remigio Villa**, il Vice Presidente Cav. **Carlo Ceresoli**, il Presidente Artigianfidi **Camillo Mazzola**, **Giovanni Vavassori**, **Aureliana Donadoni**, **Santo Cambianica**, **Gianfranco Cesari**, **Tiziano Rossi**, **Alessandro Cattaneo**, **Albino Nozza**, il Direttore **Alberto Gozzi** e numerosi Artigiani aderenti all'Unione.

Il Presidente Remigio Villa, durante il suo discorso consuntivo per l'anno che sta volgendo al termine, ha tracciato una breve panoramica sull'andamento dell'economia di quest'ultimo anno.

Ha riepilogato inoltre le iniziative intraprese dall'Unione e l'operatività della nuova sede, per rilanciare una rappresentanza di successo a vantaggio dell'imprenditoria artigiana.

A seguire ha preso la parola il Presidente Artigianfidi Camillo Mazzola, per condividere alcune considerazioni sull'importanza dell'accesso al credito, e sulla necessità di mantenere la funzione creditizia sempre al passo con le opportunità del mercato e soprattutto con le esigenze in continuo mutamento delle imprese.

Da padrone di casa, ha chiuso l'intervento di auguri il Presidente del Gruppo Senior Edoardo Dossena, portando agli intervenuti anche il proprio augurio per le feste che si approssimano e volgendo lo sguardo alle attività del 2019, ha condiviso con i presenti alcune considerazioni sull'organizzazione del prossimo viaggio che ospiterà il convegno dirigenti e quadri 2019.



La comunicazione all'ENEA per gli interventi di recupero edilizio

Entro il 19 febbraio 2019 devono essere trasmessi i dati per tutti gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018

Il 21 novembre 2018, l'ENEA ha messo on-line il sito attraverso il quale sarà possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di **recupero edilizio** (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ex art. 16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Si tratta di interventi diversi da quelli volti alla riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% ai sensi dei commi 347-349 dell'art.1 della L. 296/2006 e successive integrazioni (per un approfondimento si veda l'apposita Monografia on line).

Il nuovo sito, <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, attivo dal 21 novembre 2018, deve essere utilizzato per trasmettere telematicamente all'ENEA i dati degli interventi ultimati nell'anno 2018.

Si ricorda che il **nuovo adempimento** è previsto dal comma 2-bis dell'art. 16 del DL 63/2013 (inserito dall'art. 1 comma 3 lett. b) n. 4) della L. 205/2017) che dispone quanto segue: "al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali".

Considerato che il suo fine è quello di "effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi", la comunicazione all'ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al **risparmio energetico** e non per tutti gli interventi di recupero di cui all'art. 16-bis del TUIR.

La comunicazione deve essere trasmessa per i seguenti interventi:

- **infissi**: riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno e i vani freddi;

- **strutture edilizie** (interventi di coibentazioni delle strutture opache): riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l'esterno, i vani freddi e il terreno;

- installazione o sostituzione di **impianti tecnologici**: installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; microcogeneratori (Pe < 50kW_e); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici;

- **elettrodomestici** (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 al fine di fruire del c.d. "**bonus mobili**"): forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici. Tali elettrodomestici per beneficiare del c.d. "bonus mobili" devono essere di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).

Per gli interventi che si sono conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018 (compreso) la comunicazione all'ENEA deve essere effettuata entro il 19 febbraio 2019.

Per tutti gli altri interventi che terminano dal 22 novembre 2018 l'invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.



ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

03/12/2018 HOME PORTALE INFORMATIVO PRIVACY

Autenticazione
Indirizzo email:
Password:
Accedi
Password dimenticata?
Non hai ricevuto l'email di attivazione?
Registrazione

DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
SITO DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AGLI INTERVENTI EDILIZI E TECNOLOGICI CHE COMPORTANO RISPARMIO ENERGETICO E/O UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA AMMESSI ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 50% AI SENSI DELL'ART.16.BIS DEL DPR 917/86 (TUIR) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ACCEDI ALLA PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI DETRAZIONE
Si precisa che le registrazioni fatte sul sito della riqualificazione energetica per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono valide.

REGISTRATI

Utenti connessi: 3894
Numero di visite totali: 252022

Copyright © 2010 - 2018 - ENEA

COME INVIARE LA DICHIARAZIONE:

1. Registrati
2. Accedi al sistema
3. Inserisci i dati anagrafici del beneficiario
4. Inserisci immobile oggetto dell'intervento
5. Inserisci intervento/i
6. Verifica i dati
7. Invia la dichiarazione e stampa



ATTENZIONE:

Il presente sito web consente esclusivamente l'invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nell'anno 2018.



Cosa sapere sul GDPR

“La Privacy nel trattamento di lavoro”

Impresa con dipendenti - il GDPR rende necessaria la tenuta del Registro dei Trattamenti

L'Organismo comunitario per la formulazione di pareri su codici di condotta comuni tra gli stati europei, ha formalizzato lo scorso 19 aprile la propria interpretazione dell'art. 30 comma 5, includendo anche le micro e piccole imprese tra i soggetti obbligati alla tenuta del registro dei trattamenti, qualora abbiano collaboratori o dipendenti a cui elaborano compensi in via non occasionale.

In particolare il **WP29(*)** ritiene che:

Per tener conto della situazione specifica delle microimprese, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la tenuta dei registri[...omissis...]

L'articolo 30, paragrafo 5 dà effetto al Considerando 13. Dice che l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento non si applica "a un'impresa o a un'organizzazione che impiega meno di 250 persone, a meno che il trattamento che svolge non risulti in un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il trattamento non è occasionale, o il trattamento comprende categorie speciali di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 o dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10".

La deroga di cui all'articolo 30, paragrafo 5, non è assoluta. Esistono tre tipi di elaborazione a cui non si applica. Questi sono:

- Elaborazione che potrebbe comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.
- **Elaborazione non occasionale.**
- **Elaborazione che include categorie speciali di dati o dati personali relativi a condanne penali e reati.**

Pertanto, sebbene siano dotati di meno di 250 dipendenti, responsabili del trattamento o responsabili del trattamento che si trovano nella posizione di eseguire un'elaborazione che potrebbe comportare un rischio (non solo un alto rischio) dei diritti degli interessati, o il **trattamento di dati personali su base non occasionale** o elaborazione di **categorie speciali di dati** ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, o dati relativi a condanne penali ai sensi dell'articolo 10 sono tenuti a conservare la registrazione delle attività di trattamento

Ad esempio, è probabile che una piccola organizzazione **elabori regolarmente i dati relativi ai propri dipendenti**. Di conseguenza, tale trattamento non può essere considerato "occasionale" e **deve quindi essere incluso nel registro delle attività di trattamento**. Altre attività di trattamento che sono di fatto "occasionalmente", tuttavia, non devono essere incluse nel registro delle attività di trattamento, a condizione che sia improbabile che comporti un rischio per il diritto e la libertà degli interessati e non comportino particolari categorie di dati o dati personali relativi a condanne penali e reati.

Il WP29 ritiene infatti che un'attività di elaborazione possa essere considerata "occasionale" solo se non viene eseguita regolarmente e si verifica al di fuori del normale svolgimento dell'attività o dell'attività del controllore o del processore.

(*) il WP29 è un gruppo di lavoro europeo istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46 / CE. È un organo consultivo europeo indipendente sulla protezione dei dati e privacy. I suoi compiti sono descritti all'articolo 30 della direttiva 95/46 / CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58 / CE.

